

Regolamento

del Consorzio Garanzia Fidi fra le Piccole Industrie della provincia di Trieste

Premessa

Il presente regolamento disciplina il processo di istruttoria e concessione della garanzia, in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto del Consorzio Garanzia Fidi fra le Piccole Industrie della provincia di Trieste.

Il processo del credito è suddiviso in tre fasi:

1. Istruzione della pratica ad opera della segreteria del Consorzio;
2. Esame della pratica con relativa discussione e valutazione del merito di credito ad opera dell'organo deliberante;
3. Delibera sulla pratica da parte dell'organo preposto, con relativa e contestuale comunicazione a firma del Presidente del Consorzio.

Lo sviluppo del processo del credito si attua con un costante coordinamento tra le unità della struttura organizzativa.

Il presente regolamento si integra con le delibere del Consiglio Direttivo; ogni deroga al presente dovrà essere espressamente motivata e verbalizzata dal Consiglio.

1. Istruzione della pratica di richiesta garanzia:

Tale fase si riferisce alla ricezione della richiesta di nuovo affidamento o richiesta di rinnovo affidamento già garantito, ed avviene mediante:

- a) formalizzazione da parte del consorziato della richiesta tramite apposita modulistica;
- b) ricezione della relativa pratica, già deliberata dall'istituto di credito, e registrazione protocollo in segreteria, oppure ricezione della pratica non ancora deliberata dall'istituto di credito in quanto trasmessa dal socio in via preliminare;
- c) verifica della correttezza della documentazione necessaria, come espresso nel modello di richiesta garanzia, da parte degli addetti di segreteria;
- d) presentazione della pratica in sede di riunione dell'organo deliberante.

L'attività consiste nell'acquisizione e nell'analisi della documentazione necessaria perché l'organo deliberante possa effettuare una adeguata valutazione del merito di credito del richiedente garanzia, sotto il profilo patrimoniale e finanziario, e per determinare l'idonea remunerazione del rischio assunto.

a) formalizzazione

Le richieste di garanzia verranno ammesse all'istruttoria soltanto se compilate nell'apposito modello disponibile in formato cartaceo od in forma elettronica sul sito web del Consorzio. Tale modello deve essere compilato, firmato e datato in tutte le sue sezioni, in almeno due copie originali, ed eventualmente presentato all'istituto di credito convenzionato, il quale dopo aver deliberato il fido provvederà a sua volta a recapitare la pratica al Consorzio.

b) ricezione

La richiesta di garanzia deliberata dall'istituto bancario verrà protocollata dalla segreteria

contestualmente al ricevimento.

La segreteria si riserva di respingere d'ufficio, anche senza assegnazione del protocollo, solo nel caso di pratiche:

- presentate da aziende non ancora iscritte al Consorzio;
- riportanti dati contabili aggiornati anteriormente 2 mesi dalla data di presentazione;
- non riportanti la firma del richiedente garanzia;

dando pronta comunicazione del non ricevimento della pratica all'azienda richiedente garanzia ed all'istituto bancario deliberante.

c) verifica

La richiesta di garanzia protocollata viene esaminata dagli addetti della segreteria, i quali verificheranno:

1. che la tipologia di affidamento su cui viene richiesta la garanzia sia contemplata dalle convenzioni in essere con gli istituti di credito;
2. che la pratica sia stata compilata, firmata in almeno due copie originali, datata in tutte le sue parti;
3. che sussistano tutti gli allegati richiesti, controllandone altresì la coerenza numerica con la situazione patrimoniale ed il foglio degli affidamenti bancari in corpo al modello di richiesta garanzia;
4. che ogni nuova richiesta di finanziamento a medio e lungo termine venga dettagliatamente motivata da una relazione accompagnatoria firmata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
5. che l'istituto bancario indichi il rating o la probabilità di default assegnata all'azienda richiedente;

La richiesta di garanzia, ad istruttoria ultimata, viene conservata fino alla sua presentazione all'organo deliberante (che dovrà avvenire di norma entro 30 giorni dalla data di protocollo).

d) presentazione

Non verranno presentate all'organo deliberante:

- pratiche incomplete;
- pratiche completate tardivamente, ovvero quando le integrazioni richieste pervengono in segreteria a ridosso dell'orario di riunione;

Ogni richiesta di garanzia rispondente ai criteri di cui sopra viene presentata all'organo deliberante, in sede di sessione, dagli addetti alla segreteria i quali signaleranno:

- l'ammontare delle garanzie già in essere dell'azienda;
- eventuali posizioni di irregolarità dell'azienda nei confronti di affidamenti già garantiti dal Consorzio;
- in generale, tutte le informazioni utili sullo stato dell'azienda, pervenute in forma scritta dallo stesso richiedente garanzia (ad es. spiegazione di un protrarsi di perdite d'esercizio, o relazione su voci particolarmente negative di bilancio) o dall'istituto bancario (rating).

2. Esame della pratica con relativa discussione ad opera dell'organo deliberante:

L'organo deliberante, costituito ai sensi dello Statuto, si riunisce senza cadenza prestabilita, ma in relazione all'afflusso di pratiche pervenute alla segreteria del Consorzio e comunque almeno una volta al mese, salvo particolari impedimenti.

La sede delle riunioni è quella del Consorzio; alle riunioni partecipano anche gli addetti alla segreteria, con la funzione di presentazione delle richieste di garanzia e relativa assistenza all'organo deliberante.

Le richieste di garanzia vengono visionate in copia da ogni singolo componente, il quale verrà munito (dalla segreteria del Consorzio) di un documento di sintesi dove comparirà l'elenco delle richieste da esaminare contenente:

- ragione sociale e sede legale dell'azienda richiedente garanzia;
- nominativo e carica del legale rappresentante della stessa;
- nominativo della banca concedente il fido;
- importo e tipologia dell'affidamento di cui viene richiesta garanzia;
- elenco degli affidamenti già garantiti, con relative scadenze.
- Bilancino riclassificato (se possibile degli ultimi due anni di esercizio) con indici economici e finanziari.

Il Presidente (o in sua vece, il componente più anziano) avvia la discussione inerente ogni singola richiesta di garanzia, raccogliendo i pareri dei componenti sulla situazione dell'azienda, il merito di credito e capacità di rimborso, il rischio dell'operazione di cui viene richiesta garanzia e in generale tutti gli aspetti legati alla concessione della garanzia.

Vengono individuati i seguenti punti in linea con una politica condivisa del Consorzio:

1. Le PMI che al momento dell'esame della richiesta di garanzia presentano un rating bancario in fascia "A" o "B" non potranno superare il tetto massimo di affidamenti garantiti dal Consorzio nella misura di 2 (due) milioni di Euro;
2. Le PMI che al momento dell'esame della richiesta di garanzia presentano un rating bancario in fascia "C" non potranno superare il tetto massimo di affidamenti garantiti dal Consorzio nella misura di 1 (un) milione di Euro; in caso di rinnovo delle garanzie su fidi a breve, verranno disposte riduzioni progressive del fido garantito nella misura del 20% fino al raggiungimento della soglia massima citata;
3. Le PMI che al momento dell'esame della richiesta di garanzia presentano un rating bancario in fascia "D" o inferiore non potranno ottenere la garanzia sulle richieste di fido ex novo; in caso di rinnovo delle garanzie su fidi a breve, verranno disposte riduzioni progressive del fido garantito nella misura del 20% fino al raggiungimento della soglia massima di Euro 500.000;
4. Laddove vi sia una incertezza o differenza nell'attribuzione della classe di rischio dell'impresa da parte di una o più banche, il Consorzio terrà in considerazione la classe maggiormente favorevole al Consorziato;
5. In generale, nel caso di richieste di garanzia da parte di aziende che attraversano un evidente periodo di crisi, qualora sia stato nominato un Comitato Tecnico lo stesso potrà nella persona del suo Presidente richiedere discrezionalmente al Consiglio Direttivo di

esprimere un parere in merito;

6. Nessuna azienda potrà ottenere la garanzia su fidi già precedentemente concessi dall'istituto di credito ma sui quali non vi era l'intervento del Consorzio;

7. Nessuna azienda che avrà ottenuto la garanzia su linee di auto liquidante potrà scontare fatture di aziende del medesimo gruppo societario; a tal scopo, nei casi di aziende che presentano una ramificazione societaria, verrà indicata nella delibera l'esplicita esclusione della garanzia per le fatture su aziende del gruppo.

3. Delibera sulla pratica da parte dell'organo preposto, con relativa e contestuale comunicazione a firma del Presidente del Consorzio

Il Presidente dell'organo deliberante apporrà il suo visto sul primo originale di ciascuna richiesta di garanzia, a seconda dell'esito appalesato al momento della delibera, ovvero: approvato in caso positivo (specificando eventualmente una concessione non integrale), rinviato in caso di posposizione a ulteriore seduta, respinto in caso negativo.

Al termine della riunione viene redatto dal Segretario (cfr. art. 18 dello Statuto ove sussista il Comitato; cfr. art. 16) il verbale, che verrà firmato in ogni sua pagina anche dal Presidente (come sopra).

Qualora sia stato nominato un Comitato Tecnico, tutte le pratiche ad esito positivo vengono firmate dal Presidente del Consorzio nel secondo originale di ciascuna richiesta garanzia che verrà restituito all'istituto di credito, unitamente ad una lettera di concessione garanzia indirizzata al consorziato ove viene indicato l'ammontare dell'ESL (normativa "de minimis"). In caso di assenza del Comitato, il Presidente del Consorzio firma entrambe le copie originali della pratica, la prima destinata all'archivio del Consorzio e la seconda destinata all'istituto di credito.